

IReR e Difensore civico per la città di Milano, **Difesa civica nelle aree metropolitane europee**

E' disponibile *on line* sul sito Difensore civico per la città di Milano il rapporto “**Difesa civica nelle aree metropolitane**” che contiene i risultati della ricerca dell’IReR, che ha messo a confronto la difesa civica in 13 città europee: Lisbona, Birmingham, Glasgow, Dublino, Rotterdam, Vienna, Amsterdam, Copenaghen, Anversa, Atene, Barcellona, Valencia e Milano. *M. Gargatagli, responsabile delle relazioni istituzionali dell’ufficio di difesa civica per la città di Milano ne ha fatto un’ attenta recensione.*

Due sono le novità più interessanti del rapporto: l’attenzione specifica ai difensori civici delle città e l’approccio empirico. L’intento è stato infatti quello di indagare le diverse realtà sia dal punto di vista prettamente ordinamentale sia di cogliere “i difensori civici in azione”, focalizzando le leve primarie dell’efficacia del loro agire. Il risultato è parzialmente soddisfacente.

Gli ordinamenti della difesa civica nei 15 Paesi della UE pre-allargamento sono descritti con completezza, concentrando l’interesse su alcuni nodi centrali come l’articolazione territoriale, le regole sull’indipendenza e i poteri. L’analisi mette in evidenza una limitata correlazione tra sviluppo del decentramento amministrativo e modelli strutturali della difesa civica. Italia, Belgio, Olanda e Spagna hanno sviluppato maggiormente la difesa civica regionale e locale; Francia (Parigi ha però un proprio *mediateur* e sul territorio sono nominati delegati locali dell’ombudsman centrale), Grecia, Portogallo e gli Stati della penisola scandinava hanno optato per un solo ombudsman a livello nazionale; sistemi ibridi sono presenti in Germania e Regno Unito. I ricercatori osservano come l’azione correttiva del difensore civico possa essere più penetrante e diretta se svolta a livello locale, sia per la maggiore prossimità ai cittadini sia per la possibilità di interagire più agevolmente con i responsabili degli uffici.

In ogni caso i poteri del difensore civico non sono coercitivi. E’ così in Italia ed è così in tutti i Paesi Europei, presso i quali, peraltro, i *soft powers* della difesa civica non sono elemento di “scandalo” né base per affermazioni liquidatorie o motivo di rivendicazione. La natura stessa dell’istituto impedisce l’attribuzione di poteri di annullamento degli atti o di sostituzione dell’organo burocratico, e, al contrario, indica gli strumenti che danno più forza all’azione di difesa civica e attivano, quando serve, il suo circolo virtuoso: facoltà di indagine, obbligo di collaborazione da parte dei funzionari pubblici (si può ricordare che nel Regno Unito, non rispondere al difensore civico è considerato alla stregua di un oltraggio alla corte), obbligo di motivare la scelta di non aderire alle direttive dell’ombudsman, trasparenza e pubblicità, anche attraverso i media, dei risultati della propria azione. Le regole di altri ordinamenti europei su questi aspetti sono talvolta più precise e complete di quelli vigenti in Italia, e lo studio qui presentato fornisce numerosi stimoli al legislatore e agli amministratori che vogliano una difesa civica più efficace.

Non solo gli ordinamenti sono presi in esame. Attraverso contatti diretti con i singoli Uffici, è stato raccolto un notevole patrimonio informativo sia sull’attività svolta, sia sulle risorse umane e finanziarie a disposizione, sulla visibilità pubblica e la diffusione dell’istituto nelle comunità territoriali di riferimento. Accanto all’attività di tutela vera e propria, gli ombudsman delle città europee dedicano tempo e risorse alla comunicazione e al rapporto con i media, confermando l’importanza della capacità della difesa civica di essere visibile. Si tratta non soltanto di far uscire la domanda sommersa, esigenza presente soprattutto nei contesti dove l’istituto è più giovane (così a Milano e Barcellona), ma anche di rafforzare l’azione di difesa civica attraverso interventi preventivi sulla cultura dei rapporti con la pubblica amministrazione e la costruzione o il mantenimento di autorevolezza nei confronti di tutti gli attori coinvolti. L’analisi sull’autonomia organizzative e le risorse finanziarie e umane a disposizione

mette in evidenza alcuni dei “nervi scoperti” della difesa civica italiana, ma i dati raccolti non sono sistematizzati in modo utile ad una precisa comparazione. Tali aspetti, così come l’approfondimento sui metodi e i risultati dei vari uffici, dovrebbero essere oggetto di ulteriori indagini, possibili forse solo attraverso la costruzione di rapporti di collaborazione diretti e permanenti tra ombudsman.

Il rapporto di ricerca è quindi uno strumento conoscitivo di base, ma di certo essenziale per cogliere la complessità e l’ampiezza del fenomeno difesa civica in Europa, e forse di chiarire il ruolo specifico che al difensore civico è attribuito in tutti gli ordinamenti democratici, siano essi statali, regionali o locali. Una lettura utile per gli addetti ai lavori, per gli studenti e in genere per coloro che operano negli enti territoriali con l’obiettivo di perfezionare gli istituti e gli strumenti di riforma della pubblica amministrazione, di partecipazione e di tutela dei diritti degli amministrati.

M. Gargatagli